

CAPITOLATOSPECIALE

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 8 (OTTO) LOTTI, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO NON IN EMERGENZA DA DESTINARSI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELLE AREE SOCIO SANITARIE DELL'ATS SARDEGNA.

- **ASSL SASSARI: Lotto1C.I.G. 8342144AFF**
- **ASSL OLBIA: Lotto 2 C.I.G. 834217870F**
- **ASSL NUORO: Lotto3C.I.G. 8342203BAF**
- **ASSL LANUSEI: Lotto4C.I.G. 8342247002**
- **ASSL ORISTANO: Lotto5C.I.G. 83422713CF**
- **ASSL SANLURI: Lotto6C.I.G. 8342286031**
- **ASSL CARBONIA: Lotto7C.I.G. 8342307185**
- **ASSL CAGLIARI: Lotto8C.I.G. 8342331552**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Durata del contratto e importo dell'appalto
- Art. 3 – I soggetti ammessi alla procedura di gara
- Art. 4 – Vigilanza, controllo ed Esecuzione del Servizio
- Art. 5 – Lotti ed entità del Servizio
- Art. 6 – Base d'asta, rimborsi chilometrici
- Art. 7 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 8 – Caratteristiche tecniche e qualitative del servizio
- Art. 9 - Manutenzione automezzi- attrezzature e pulizia
- Art.10 – Requisiti del personale (autista soccorritore)
- Art.11 – Variazioni nella consistenza dell'appalto
- Art.12 – Personale incaricato e norme comportamentali
- Art.13 - Obblighi a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario
- Art.14 – Qualità della prestazione
- Art.15 – Inizio del servizio ed efficacia del contratto
- Art.16 – Controllo sul buon andamento del servizio
- Art.17 – Penali
- Art.18–Condizioni economiche dei servizi
- Art.19– Scioperi e cause di forza maggiore
- Art.20 – Garanzie definitive e foro competente
- Art.21 – Esecuzione del contratto
- Art.22 – Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali e norme di sicurezza
- Art.23 – Presentazione fattura e modalità pagamenti
- Art.24 – Risoluzione del contratto
- Art.25 – Cessione del contratto, del credito e del subappalto
- Art.26 – Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008
- Art.27 – Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni
- Art.28 – Termini e comminatorie
- Art.29 – Clausola di salvaguardia
- Art.30 – Responsabilità civile e copertura
- Art.31– Codice Etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
- Art.32 – Spese contrattuali
- Art.33– Disposizioni finali

Premessa

L'Azienda per la Tutela della Salute, (di seguito: "ATS SARDEGNA"), al fine di poter sopperire a temporanee e circoscritte situazioni di blocco delle autoambulanze in dotazione alle varie Aree Sanitarie ha inserito nella programmazione biennale delle gare da esperire riferita al 2019/2020 il Servizio di trasporto sanitario ordinario non in emergenza che dovrà garantire, mediante interventi a chiamata, il trasporto sanitario programmato Inter ed Intra ospedaliero degli utenti ricoverati presso le varie strutture sanitarie, inclusi i trasporti sanitari aventi carattere di urgenza.

L'ATS Sardegna intende pertanto procedere all'affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario sia programmato che di urgenza, mediante l'espletamento della presente procedura di gara, la quale viene suddivisa in otto (n.8) lotti aggiudicabili separatamente.

Trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e con bassa intensità di manodopera la presente procedura di gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

La scelta di codesta Azienda di indire una gara pubblica, al fine di scegliere i soggetti giuridici a cui affidare il servizio oggetto del presente appalto, trova fondamento nell'attuale quadro normativo e giuridico, sia comunitario che interno, come meglio specificato qui di seguito.

Il Legislatore prevede che le Amministrazioni, al fine di scegliere il soggetto contraente, possano stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 833/78 e della legge n. 266/1991, con le associazioni di volontariato aventi determinati requisiti espressamente previsti dalla citata normativa.

Tale strumento di tipo convenzionale, però, ha carattere speciale ed è soggetto a una disciplina specifica incentrata sulla natura degli enti privati assegnatari (unicamente associazioni del volontariato) e sulle caratteristiche del servizio (assenza di fini di lucro nell'erogazione del servizio oggetto di convenzione e previsione di mero rimborso dei costi). Qualora le Amministrazioni intendano consentire l'accesso al servizio di trasporto sanitario, non solo alle associazioni di volontariato, ma anche alle imprese commerciali, l'attuale panorama normativo, sia comunitario che nazionale, riconosce alle medesime la facoltà di procedere con l'indizione di apposite procedure di gara, alle quali possono partecipare sia le imprese commerciali che gli enti appartenenti al terzo settore.

Sul punto, va dato atto che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel sostenere che, le Amministrazioni possano indire gare pubbliche, alle quali possono partecipare al contempo sia le organizzazioni di volontariato che le società commerciali (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16 giugno 2009 n. 3897; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 20 novembre 2012. n. 5882).

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, prendendo le mosse dall'ampia nozione comunitaria "d'imprenditore" e facendo proprio l'orientamento che ritiene illegittima l'esclusione delle associazioni di volontariato dalle gare pubbliche per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario, ha dichiarato che le associazioni di volontario, in qualità di imprese sociali, possano partecipare alle gare pubbliche.

Specificatamente, il principio di diritto ricordato nella pronuncia in oggetto è il seguente: *"alle associazioni di volontariato non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", a cui il D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, anche se non lucrativa".*

Stante le diverse opzioni che l'attuale quadro giuridico offre alle Amministrazioni per scegliere i soggetti affidatari del servizio oggetto del presente appalto, nonché tenuto conto dell'orientamento, ormai pacifico, della Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, codesta Azienda intende, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di trasporto sanitario mediante l'indizione di una procedura di gara aperta, alla quale saranno ammesse a partecipare sia le società commerciali che le associazioni di volontariato.

Specificatamente, la procedura di gara, verrà espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma Consip, sarà disciplinata dalla *lex specialis* di gara (Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e relativi Allegati) e dall'attuale normativa vigente:

- D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.;
- D. Lgs.136/2010;
- D. Lgs. n.502 del 30 Dicembre 1992 e ss.mm.ii
- D. Lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n.235/2010;
- Legge n.190/2012;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali_____;
- D. Lgs. n. 33/2013 es.m.i.;
- Legge Regionale n.17/2016 ;
- Legge quadro sul volontariato n. 226 del11.08.1991;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 137 del 01 settembre 2009 “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazioni e uso delle autoambulanze”;
- Normativa europea di sicurezza UNI EN 1789/2007 “Normativa sui veicoli medicali e loro equipaggiamenti- Autoambulanze”;
- Normativa nazionale di cui al D.M. n.553 del 17 dicembre 1987, che in relazione alle funzioni da assolvere definisce due tipologie di ambulanze e le rispettive caratteristiche tecniche che devono essere rispettate.
- D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della strada” e s.m.i.;
- Codice Etico Aziendale;
- Codice di comportamento;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, suddiviso in otto lotti (n.8), del servizio di trasporto sanitario programmato intra ed inter aziendale degli utenti ricoverati presso le rispettive strutture sanitarie e ospedaliere da/a ciascuna Area Sanitaria, inclusi i trasporti sanitari aventi carattere di urgenza. Il servizio dovrà essere svolto con l'utilizzo di mezzi e autista propri della ditta aggiudicataria che si assumerà tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal servizio di che trattasi, con le modalità e gli oneri specificati nel presente Capitolato speciale.

L'obiettivo alla base della presente procedura di gara è quello di garantire, esclusivamente nei periodi in cui, per l'impossibilità di provvedere con mezzi di proprietà dall'Azienda Sanitaria, non si possa garantire il Servizio di trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni specialistiche o diagnostiche presso le varie strutture sanitarie regionali che risultano maggiormente dotate delle necessarie tecnologie e professionalità.

Pertanto, il Servizio che si andrà ad affidare dovrà garantire, mediante interventi “a chiamata”, attivabili solo ed esclusivamente nei casi in cui non si possa disporre delle ambulanze in dotazione alle varie Strutture Sanitarie.

I Lotti sono così articolati:

- **ASSL SASSARI: Lotto1**
- **ASSL OLBIA: Lotto 2**
- **ASSL NUORO: Lotto3**
- **ASSL LANUSEI: Lotto4**
- **ASSL ORISTANO:Lotto5**
- **ASSL SANLURI: Lotto6**
- **ASSL CARBONIA: Lotto7**
- **ASSL CAGLIARI: Lotto8**

Ciascun lotto verrà aggiudicato separatamente ed avrà un suo operatore economico aggiudicatario, nonché per ciascun lotto verrà predisposta una graduatoria definitiva. In caso di partecipazione a più lotti, è posto il limite ad uno stesso soggetto economico di aggiudicarsi massimo due lotti (n.2).

Nel caso in cui un operatore economico risultasse 1° classificato in oltre due lotti (n.2), sarà obbligatorio per lo stesso operatore economico comunicare, entro 3 gg. dall'apertura delle offerte economiche, quali lotti intende aggiudicarsi. Gli altri lotti verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che l'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto definito nel presente Capitolato speciale e tenendo come riferimento le raccomandazioni del Dipartimento di Qualità del Ministero della salute n.11/2010 (che si allega in copia al presente capitolato(allegato. n.1).

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve, pertanto, garantire i livelli di servizio, come richiesti nel presente Capitolato Speciale e consentire un idoneo standard qualitativo di servizio offerto alle persone assistite.

L'importo complessivo contrattuale potrà subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche nell'assetto organizzativo della Stazione Appaltante, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri delle medesime, o in generale, per cause di forza maggiore.

Le tipologie di trasporto oggetto della presente procedura di gara sono:

1) TRASPORTIURGENTI:

Ai fini della presente procedura di gara, sono considerati trasporti urgenti, i trasporti per diagnosi o cura che non rappresenta una situazione di emergenza, ma che necessita comunque di essere soddisfatto in tempi ragionevoli brevi (entro 1 ora).

Gestione dell'organizzazione e delle modalità dei trasporti urgenti:

Per quanto riguarda la gestione dell'organizzazione e delle modalità dei trasporti urgenti da parte di ciascuna Area Sanitaria, si precisa che tali trasporti verranno gestiti e autorizzati dalle Direzioni Sanitarie di presidio.

In caso di interventi contemporanei e non differibili, dovrà essere attivato un secondo mezzo che sarà considerato come 2° chiamata.

2) TRASPORTIPROGRAMMATI:

Tutti quei trasporti ospedalieri che non rientrano nella categoria di quelli urgenti, come specificatamente definiti al precedente **punto 1)**.

Gestione dell'organizzazione e della modalità dei trasporti programmati

Per quanto attiene alla gestione dei trasporti programmati si specifica che tali trasporti vengono gestiti dalla Direzione Sanitaria del Presidio oppure, ove presente, dal Servizio ambulanze.

Per la richiesta di un trasporto programmato, il reparto dovrà provvedere ad inviare almeno 24 ore prima del trasporto una mail alla Direzione Sanitaria oppure, ove presente, al Servizio ambulanze interno all'Azienda Sanitaria, utilizzando il "format" allegato(allegato n. 2) al presente capitolato indicando il giorno, l'ora e la destinazione.

Sarà onere dell'Aggiudicatario, nel caso in cui sia impossibilitato a fornire un proprio mezzo, garantire un veicolo sostitutivo con autista soccorritore.

Pertanto, l'Operatore Economico Affidatario è tenuto ad garantire il necessario coordinamento con la Direzione Sanitaria del P. O. per evadere celermente le richieste, attivando all'uopo le necessarie modalità operative.

Tali modalità operative di coordinamento consistono nella gestione ottimale delle richieste inviate.

Si specifica che, essendo rilevante ai fini della remunerazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà rendicontare tutte le attività svolte indicando la data, l'ora, la percorrenza (punto di partenza/arrivo e i km percorsi) e la chiara indicazione della tipologia di servizio precedentemente richiamate nel presente capitolato (programmato, urgente etc.) Detta rendicontazione dovrà essere controfirmata dal personale addetto alla gestione delle chiamate operante presso le varie strutture sanitaria.

Resta inteso che il calcolo chilometrico avverrà solo dal P.O. che ha attivato la chiamata e non dalla Sede dell'Aggiudicatario.

Mezzi e dotazioni:

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve garantire i servizi di trasporto, mediante l'utilizzo di autoambulanze di tipo **A** immatricolate ed omologate ai sensi del D.M. n. 533 del 17.12.1987 e della normativa europea UNI EN 1789/2010.

I mezzi dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario.

Le autoambulanze utilizzate dovranno possedere tutte le attrezzature idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali del paziente critico, con oneri di spesa totalmente a carico dell'Operatore Aggiudicatario:

- le dotazioni sanitarie/tecniche di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

defibrillatore
sfigmomanometro
pulsossimetro
pallone auto espandibile

- il materiale sanitario (monouso) di seguito elencato a titolo esemplificativo ma non esaustivo per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario:

aghi cannula
deflussori e soluzioni fisiologiche
glucosate
elettrolitiche
garze
cannule nasofaringee
maschere per la somministrazioni di ossigeno
bende disinfettanti etc. etc.

- dotate di numero di cellulare dedicato all'autista soccorritore in servizio.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i Presidi afferenti a ciascuna Area Sanitaria e il numero massimo degli automezzi richiesti in contemporanea per ciascun Lotto:

Lotto n.1 Assl Sassari	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
Alghero Civile	4
Alghero Marino	
Ozieri	

Lotto n.2 ASSL Olbia	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
Olbia	4
Tempio	
La Maddalena	

Lotto n.3 ASSL Nuoro	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
P. O. San Francesco – Nuoro	4
P. O. Cesare Zonchello - Nuoro	
P. O. San Camillo - Sorgono	

Lotto n. 4 ASSL Lanusei	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
Lanusei	2

Lotto n.5 ASSL Oristano	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
Oristano	3
Ghilarza	
Bosa	

Lotto n. 6 ASSL Sanluri	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
San Gavino	2

Lotto n. 7 ASSL Carbonia	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
Carbonia	3
Iglesias	

Lotto n. 8 ASSL Cagliari	N° massimo di automezzi richiesti in contemporanea
SS. Trinità	6
Marino Cagliari	
Isili	
Muravera	

Per quanto concerne la stima dei trasporti, trattandosi di Servizio che per la prima volta viene esternalizzato, è stata effettuata una valutazione media da applicarsi a tutti i lotti in egual misura. Resta inteso che il numero dei trasporti stimato non è in alcun modo vincolante per ATS in quanto trattasi di Servizio a chiamata.

Art. 2 - Durata dell'appalto e importo presunto dell'appalto

L'affidamento del servizio oggetto dell'appalto in favore dell'ATS SARDEGNA avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula del contratto e alla scadenza non potrà essere tacitamente rinnovato.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi (ventiquattro) e la spesa complessiva sarà computata nelle determinazioni del valore globale dell'appalto. La stazione appaltante esercita facoltà di rinnovo comunicandola all'Operatore Economico Aggiudicatario mediante comunicazione posta elettronica certificata con un preavviso **di 30 giorni**.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sottoporre il servizio reso, per la durata di 3 mesi (tre) considerando gli stessi quale periodo di prova.

Se il periodo di prova si intenderà positivamente superato e il contratto proseguirà fino alla naturale scadenza del contratto.

In caso di esito negativo del periodo di prova il contratto verrà risolto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016. Il periodo di prova rientra nei 36 (trentasei) mesi di durata del contratto.

In caso di esito negativo, l'aggiudicazione sarà revocata e, l'Azienda, utilizzando la graduatoria definitiva della presente procedura di gara, provvederà ad affidare il servizio ad altro Concorrente risultato secondo in graduatoria. L'Operatore Economico Aggiudicatario dichiarato revocato avrà il diritto al pagamento dei servizi erogati durante il periodo di prova, salvo ritenute dovute a inadempimenti e/o danni causati all'Amministrazione.

L'importo complessivo presunto per l'esecuzione del servizio per 36 (trentasei) mesi è pari a:

- **lotto 1:** l'importo complessivo per n. 36 (trentasei) mesi è pari ad €.693.847,80, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 231.282,60, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.462.565,20, oltre l'IVA di legge.
- **lotto2:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €.693.847,80, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 231.282,60, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.462.565,20, oltre l'IVA di legge;
- **lotto 3:** l'importo complessivo per n.36(trentasei) mesi è pari ad €.784.416,60, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 261.472,20, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.522.944,40, oltre l'IVA di legge;
- **lotto 4:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €. 437.931,90, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 145.977,30, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.291.954,60, oltre l'IVA di legge;
- **lotto 5:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €.582.452,28, oltre l'IVA di legge l'importo annuale è pari ad € 194.150,76, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.388.301,52, oltre l'IVA di legge;
- **lotto 6:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €.437.931,90, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 145.977,30, oltre l'IVA di legge;
eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.291.954,60, oltre l'IVA di

legge;

- **Lotto 7:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €.547.472,25, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 182.490,75, oltre l'IVA di legge;

eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.364.981,50, oltre l'IVA di legge;

- **Lotto 8:** l'importo complessivo per n.36 (trentasei) mesi è pari ad €.1.094.944,50, oltre l'IVA di legge; l'importo annuale è pari ad € 364.981,50, oltre l'IVA di legge;

eventuale rinnovo della durata di n.24 (ventiquattro) mesi è pari ad €.729.963,00, oltre l'IVA di legge;

La stazione appaltante si riserva inoltre di procedere ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, ad un differimento dei termini di scadenza del rapporto contrattuale sino all'individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di sei (n.6) mesi.

Si precisa che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, verranno applicate le medesime condizioni di cui al presente Capitolato speciale e verranno applicati i prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, o più favorevoli, senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario possa sollevare qualsivoglia eccezione.

Per i servizi oggetto del presente appalto, non si riscontrano rischi d'interferenza. I relativi costi sono pertanto pari ad € 0,00 (€ Zero).

Art. 3 – I Soggetti ammessi alla procedura di gara

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e le Organizzazioni di Volontariato.

Si precisa che tutti i partecipanti dovranno avere nel proprio oggetto sociale l'indicazione esplicita relativa all'oggetto della gara.

Art. 4 – Vigilanza, controllo ed Esecuzione del Servizio

Il controllo è in capo al Direttore dell'Esecuzione del Servizio (DEC) che sarà reso noto all'aggiudicataria successivamente all'affidamento del servizio con nota a firma del RUP della presente procedura. Il DEC potrà usufruire, qualora lo ritenesse utile e necessario, del supporto di altre figure dallo stesso individuate tra il personale ATS.

L'Operatore Economico Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.

Ogni mezzo dovrà avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso. Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte dall'equipaggio, pena il non riconoscimento del servizio prestato, e consegnata alle Direzioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di riferimento (si allega modello allegato 3) .

E' inoltre obbligatorio per l'Operatore Economico Aggiudicatario dotarsi di un sistema di repertoriazione delle attività eseguite distinte per:

- automezzo

-località e indirizzo

- l'ora di partenza e di arrivo del mezzo

- Km percorsi

- il nominativo del conducente/soccorritore e del personale sanitario trasportato/i (si allega modello).

L'Operatore Economico Aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal personale ospedaliero dell'Azienda, laddove coerenti con il presente capitolato.

Il presente affidamento è considerato ad ogni effetto "Servizio Pubblico" e perciò per nessun motivo potrà essere sospeso o abbandonato.

Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l'Aggiudicatario provvedere allo

stesso anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali, scioperi etc.). Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore degli utenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda. E', pertanto, fatto assoluto divieto di trasportare persone o cose non autorizzate dall'Azienda.

I rapporti con l'utenza dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana, e di riservatezza.

Il trasporto, pertanto, dovrà avvenire, volta per volta, in modo adeguato alle condizioni cliniche del paziente, secondo le prescrizioni stabilite sulle richieste di trasporto e comunque, con la scrupolosa osservanza delle indicazioni fornite dal personale sanitario dell'Azienda.

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto. Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'azienda si riserva, qualora si modifichino le condizioni previste al momento dell'aggiudicazione, il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell'aggiudicatario di sospendere, annullare, totalmente o parzialmente, rescindere anticipatamente il servizio di che trattasi.

Art. 5– Lotti ed entità del Servizio

La presente procedura di gara è articolata in n. 8 lotti distinti, aggiudicabili separatamente. Ogni Concorrente può presentare domanda per uno o per più lotti della procedura. In caso di partecipazione a più lotti, è posto il limite ad uno stesso soggetto economico di aggiudicarsi massimo 2 lotti (n.2).

Nel caso in cui un operatore economico risultasse 1° classificato in oltre due lotti (n.2), sarà obbligatorio per lo stesso operatore economico comunicare, entro 3 gg. dall'apertura delle offerte economiche, quali lotti intende aggiudicarsi. Gli altri lotti verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

Il Concorrente, nel formulario di D.G.U.E., allegato al Disciplinare di Gara, dovrà indicare il lotto/i lotti per cui intende partecipare.

Art. 6 – Base d'asta, rimborsi chilometrici

Per il trasporto sanitario ordinario sia programmato che per quello avente carattere di urgenza le Aree Sanitarie (distinte per lotti), a fronte dei singoli servizi, applicheranno i prezzi offerti dagli Operatori Economici Aggiudicatari.

Di seguito viene riportata la descrizione dei prezzi delle tariffe chilometriche poste a base d'asta distinti in singoli lotti.

Segue tabella

Descrizione tariffa	Importi a base d'asta distinti per lotti							
	Lotto 1 – Area Sassari	Lotto2 – Area Olbia	Lotto 3 - Area Nuoro	Lotto 4 – Area Lanusei	Lotto 5 – Area Oristano	Lotto 6 – Area Sanluri	Lotto 7 – Area Carbonia	Lotto 8 – Area Cagliari
Tariffa fissa di chiamata giornaliera per cad. ambulanza + autista 1° e 2° giorno attivazione chiamata (intervento) <i>entro un percorso giornaliero di 60 km</i>	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00
Tariffa fissa di chiamata giornaliera per cad. ambulanza + autista a decorrere dal 3° al 6° giorno continuativo <i>entro un percorso giornaliero di 60 km</i>	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Tariffa fissa di chiamata giornaliera per cad. ambulanza + autista dal 7° continuativo <i>entro un percorso giornaliero di 60 km</i>	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tariffa forfettaria per ogni Km, eccedente oltre 60 km giornalieri da sommarsi alla tariffa fissa di chiamata	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40

Esempio riassuntivo su 7 gg delle voci di “tariffa fissa di chiamata” entro i 60 km: €190,00 x 2 gg + €150,00x4 gg + €100,00x1 gg= € 1.080,00

Modalità di conteggio dei chilometri

Il calcolo dei chilometri percorsi dovrà essere effettuato dal Presidio Ospedaliero di partenza al Presidio Ospedaliero o altra struttura ospedaliera e/o Struttura sanitaria di destinazione. Nel caso di trasporti A/R (andata e ritorno) verrà calcolato anche il viaggio di ritorno al Presidio Ospedaliero di partenza.

Il chilometraggio verrà calcolato dalle Stazioni Appaltanti utilizzando applicativi on- line facendo riferimento al percorso più breve.

Eventuali chilometraggi difformi potranno essere presi in considerazione ai fini del rimborso solamente nel caso in cui l'Operatore Economico Aggiudicatario documenti l'esistenza di situazioni oggettive, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzione o chiusura della strada per lavori in corso e/o per altre circostanze, che hanno impedito il rispetto del percorso standard.

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione

Trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e con bassa intensità di manodopera i cui requisiti minimi sono indicati nella descrizione della fornitura, la presente procedura di gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.

La presente procedura sarà aggiudicata al miglior offerente, sulla base dello sconto con la maggiore percentuale al ribasso da intendersi applicata su tutte le voci di spesa, riportate nella tabella "Importi a base d'asta distinti per lotti" di cui al precedente art. 6) del presente capitolato, poste a base d'asta per ciascun lotto .

Art. 8 – Caratteristiche tecniche e qualitative del servizio

La gestione del servizio dovrà prevedere un'organizzazione improntata a garantire i più elevati livelli di performance.

Automezzi impiegati

Il servizio dovrà essere espletato con autoambulanze di tipo A. Tutti gli automezzi forniti, debbono essere nella disponibilità dell'appaltatore dall'inizio del servizio, a titolo di proprietà o leasing.

Le autoambulanze di tipologia A devono essere immatricolate ai sensi del D.M. n. 553 del 17.12.1987e dalla normativa europea UNI EUN 1789:2010 e specificatamente:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà produrre l'elenco delle autoambulanze con relativa Carta di Circolazione che saranno utilizzate per il servizio, l'elenco degli autisti soccorritori con la relativa posizione giuridica e i numeri di cellulare dedicati a ciascuna ambulanza.

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve, altresì, garantire la disponibilità degli automezzi anche in caso di fermo macchina per manutenzione o per qualsiasi altro motivo, mettendo a disposizione altri mezzi e comunicando, in forma scritta, all'ufficio competente il numero di targa e la relativa Carta di Circolazione. La sostituzione dovrà avvenire entro 60 minuti dalla comunicazione del fermo macchina.

Art. 9 Manutenzione automezzi – attrezzature e pulizia

L'aggiudicatario ha l'obbligo senza oneri aggiuntivi al prezzo di aggiudicazione:

- tenere i mezzi pienamente efficienti e funzionali, sottoporli alle verifiche di legge ivi inclusa la revisione annuale, la copertura assicurativa del conducente del mezzo e di copertura in caso di danno a cose o persone;
- dotati delle attrezzature e del materiale sanitario necessario per il corretto espletamento del trasporto e di assistenza del paziente;

- effettuare la manutenzione preventiva e correttiva, la pulizia ordinaria e straordinaria e in caso di trasporto di paziente infetto, la sanificazione del mezzo che dovrà essere certificata da ditta specializzata nel settore;
- smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante lo svolgimento del servizio;
- piena efficienza di tutte le attrezzature.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, mediante verifica della documentazione, ispezione degli automezzi e il rispetto delle normative vigenti relative ai requisiti previsti per le ambulanze e le relative dotazioni.

Art. 10 Requisiti del personale (autista soccorritore)

Il personale addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile), deve:

- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli, conoscenza delle caratteristiche del veicolo, norme di comportamento e sanzioni;
- Abilitato alle tecniche di primo soccorso;
- aver conseguito la valutazione di idoneità specifica alla mansione attestata dal proprio Direttore Sanitario;
- avere conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà produrre all'Azienda l'elenco nominativo del personale addetto al trasporto/soccorso con l'indicazione della posizione giuridica. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale o comunque ogni qual volta si rendesse necessario comunicare la variazione del proprio personale.

Art. 11 – Variazioni nella consistenza dell'appalto

Ai sensi dell'art 106, comma 12, del DL 50/2016 la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le descrizioni presunte dei servizi richiesti, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l'Azienda se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.

Art. 12 – Personale incaricato e norme comportamentali

L'aggiudicatario, per tutte le fasi relative al servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell'Aggiudicatario opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, anche nei confronti di terzi.

La sorveglianza da parte dei responsabili dell'Azienda sanitaria non diminuisce in nulla le responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento del servizio ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Azienda.

Il personale addetto al servizio dovrà garantire massima educazione, correttezza, riservatezza e rispetto delle regole del vivere comune e consone all'ambiente lavorativo in cui è chiamato a svolgere il servizio; tra questi e senza pretesa di essere esaustivi:

- Indossare una divisa pulita e il cartellino di riconoscimento con foto, generalità, qualifica e logo dell'aggiudicatario.
- Garantire la massima disponibilità e garbo.
- Uniformarsi alle regole e ai protocolli delle strutture sanitarie.
- Rispettare il divieto del fumo in tutta l'area del Presidio.

- Rispettare obbligatoriamente le disposizioni del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m. e i. (D.lgs. 101/2018) codice in materia di protezione dei dati personali che impone il divieto di fornire a terzi dati personali e/o sensibili di cui si sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
- Non accettare denaro o regali.
- Consegnare qualsiasi oggetto rinvenuto alla Direzione Sanitaria di Presidio.
- Esimersi dal proporre o pubblicizzare altre attività svolte dall'aggiudicatario, ovvero da terzi.

In merito a quanto su esposto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà, insindacabile, di richiedere l'allontanamento e sostituzione degli operatori di cui è stato accertato il mancato rispetto delle stesse, riservandosi eventualmente, di procedere con l'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto del contratto.

Art. 13 – Obblighi a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto:

- ad avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda sanitaria nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l'Azienda sanitaria di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- a rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- a firmare il contratto entro 60 giorni dalla data di stipula dello stesso comunicata dall'Azienda.

Art. 14 - Qualità della prestazione

L'esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. L'Aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'Azienda sanitaria e in danno dell'aggiudicatario.

L'Azienda sanitaria è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell'aggiudicatario quanto necessario o utile per una pronta ed efficiente esecuzione del servizio. In caso contrario, è onere dell'aggiudicatario effettuare, con raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all'Azienda sanitaria eccezione di sorta.

In quest'ottica il presente appalto configura l'aggiudicazione come obbligo di risultato.

Art. 15 – Inizio del servizio ed efficacia del contratto

L'aggiudicatario si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativo il servizio **entro 15 giorni** dalla data di aggiudicazione anche in pendenza di contratto.

L'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto entro 60 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

All'aggiudicatario, dichiarato decaduto faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro Operatore Economico oltre all'incameramento automatico della relativa cauzione.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda sanitaria per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, l'Azienda sanitaria ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Controllo sul buon andamento del servizio

Il controllo sul buon andamento del servizio è in capo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'Azienda sanitaria che verifica periodicamente la regolarità dello stesso e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale ed, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Azienda sanitaria nella figura del DEC provvederà a contestarle, per iscritto affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, segnalando tutto al RUP per eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 17 – Penali

Qualora l'aggiudicatario del servizio incorra in ritardi o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda sanitaria, nella figura del DEC, procederà tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e ove occorra alla costituzione in mora dell'aggiudicatario assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L'aggiudicatario può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda sanitaria entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penali, durante la vigenza dell'intero contratto, costituisce sempre grave negligenza contrattuale e da facoltà all'Azienda sanitaria di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Non possono essere applicate penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La singola penale può essere comminata come segue:

- per ogni singola penale si applica un importo pari ad euro 50,00, IVA esclusa, per evento e/o giornata di inadempimento.

Irregolarità, ritardi e omissioni ripetitive, nello stesso giorno, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'irregolarità della penale non esonera comunque in alcun caso l'aggiudicatario dall'obbligo di adempiere, ove sia ancora utile, all'obbligazione violata.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda Sanitaria, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatesi dopo la consegna anticipata del servizio e prima della stipulazione del contratto di appalto.

Art. 18 - Condizioni economiche dei servizi

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per i servizi oggetto del presente appalto.

Art. 19 – Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previi accordi con la Direzione Medica e con il personale competente del Presidio Ospedaliero di riferimento.

L'aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Art. 20 – Garanzie definitive e Foro competente

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

La garanzia di cui ai commi precedenti deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito dell'Appaltatore.

Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è demandata alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello ove ha la sede legale l'ATS Sardegna.

L'insorgere di una controversia non autorizza l'aggiudicatario ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 21 – Esecuzione del contratto

- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 101 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: "RUP") può nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito: "DEC") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del DEC sarà comunicato all'Appaltatore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dei servizi oggetto del presente appalto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla nomina del DEC che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione. Nei casi previsti dal Capitolato Speciale o da altro documento contrattuale, il DEC provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario.

Il verbale, sottoscritto dal RUP, dal DEC e dall'aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'aggiudicatario, ove questi lo richieda.

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IL VERBALE DISOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il DEC potrà proporre al RUP di ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il DEC, con l'intervento dell'aggiudicatario o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'aggiudicatario.

Venute a cessare le cause della sospensione, il DEC redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal RUP e dall'aggiudicatario.

Art. 22 – Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali e norme di sicurezza

L'ATS Sardegna ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto (DUVRI), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Si precisa che tale Documento dovrà essere timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante del Concorrente ed allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

L'aggiudicatario, nell'espletamento dei servizi, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione del servizio;
- valutazione dei rischi specifici connessi al servizio;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
- schede di sicurezza relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione del servizio;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

I costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a 0,0 Euro (zero euro).

Nel Documento allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'aggiudicatario, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 23 – Presentazione fattura e modalità pagamenti

Per l'esecuzione dei servizi con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'aggiudicatario si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte

dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente al servizio effettuato.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al corretto adempimento delle prestazioni rese; la liquidazione rimarrà pertanto sospesa fino al corretto adempimento da parte dell'aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico.

Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia si ritengono indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- Delibera di affidamento del servizio (oggetto, n. protocollo, data e numero identificativo di gara CIG)
- Report regolarmente controfirmato ad attestare la regolarità del servizio svolto (associato a ciascuna fattura);
- Totale documento;
- codice fiscale del cedente;

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Art. 24 - Risoluzione del contratto

L'Azienda sanitaria ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Operatore Economico Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;
- b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l'Azienda sarà tenuta solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite;
- c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta

causa di risoluzione;

- d) quando, a carico dell'aggiudicatario, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'aggiudicatario in favore dei propri dipendenti.

Ove l'Azienda sanitaria ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Azienda dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto, del credito e subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto nei limiti della normativa vigente.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- a) il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione di ricorrere al subappalto, con specificazione della percentuale del servizio che intende subappaltare (art. 105, comma 4, lett.c) D. Lgs. n.50/2016);
- b) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, lett. d), D. Lgs.50/2016);
- c) l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda sanitaria, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 1. della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
 2. dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016;
 3. insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011 e ss. mm. e ii..

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016).

L'Azienda sanitaria provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione prevista per legge ed in particolare previa verifica della regolarità del DURC del subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriori subappalti (art. 105, comma 19 D.Lgs. 50/2016).

Art.26 - Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto o introdotte dall'Appaltatore, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'Azienda comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale dell'Appaltatore a fattori di rischio propri della realtà dell'Azienda ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo l'Appaltatore deve comunicare per iscritto all'Azienda quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dall'Operatore Economico Aggiudicatario per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 27 – Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Azienda sanitaria della costituzione in mora dell'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 28 - Clausola di salvaguardia

E' altresì facoltà dell'Azienda sanitaria verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip, la centrale Regionale di Committenza CAT Sardegna o l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREUS) dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola.

Ove l'Azienda sanitaria ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione, come precedentemente regolamentato all'art. 27 lett. a).

Inoltre, relativamente al servizio oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per effetto di modifiche organizzative della stessa dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali, di sospendere o ridurre la fornitura appaltata dandone preavviso all'aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 29 – Responsabilità civile

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'Operatore economico aggiudicatario, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente codesta Azienda.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni non coperti dalle coperture assicurative previste dalla legge, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ATS SARDEGNA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. 30 – Codice etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il Fornitore avrà l'onere di prendere visione del Codice Di Comportamento Aziendale adottato da ATS Sardegna con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato Decreto,) Tale Codice è consultabile sul sito www.atssardegna.it, nella sezione "amministrazione trasparente". Il Fornitore risulterà obbligato ad uniformarsi ai principi contenuti nello stesso Codice, per quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

ATS Sardegna, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190 ed in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Ciascun Operatore Economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. 31 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario.

Inoltre, come disposto dall'art. 73 comma 4, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art.32– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto

dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante _____)

Per specifica accettazione degli articoli

11,12,14,17,19,26,24,25,26,27,28,29,32 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

(firma del Legale Rappresentante _____)
